

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 123 Del 17-10-20

OGGETTO: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - AVVISO
DI ACCERTAMENTO NR. 1-2019 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di ottobre
alle ore 11:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle
persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la società Elettromarche srl, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento nr. 1/2019 da parte del comune di Roccafluvione, ha fatto domanda di avvio del procedimento di accertamento con adesione, notificata a mezzo pec in data 19.02.2020;
- si sono tenuti tre incontri verbalizzati e agli atti dell'ente ai seguenti protocolli: 2043/2020, 4892/2020 e 5550/2020;
- durante i tre incontri non si è addivenuto ad un accordo in quanto *"...la documentazione di legge non è stata prodotta prima dell'accertamento;... le argomentazioni esposte non sono condivisibili da parte dell'ufficio; ... la documentazione di cui sopra non appare degna di alcuna fede probatoria L'accertamento si conclude con esito negativo"*;

VISTO

- il ricorso notificato il 16.07.2020 prot. 6131 a cura dell'avvocato D'Angelo Camillo avverso il provvedimento in calce e proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno;

RILEVATO CHE a parere dell'Amministrazione il ricorso presentato è privo di fondamento in fatto ed in diritto, in quanto il calcolo contestato risulta corretto;

RAVVISATA l'opportunità di difendersi in giudizio;

CONSIDERATO CHE, vista l'assenza di un'avvocatura interna, occorre procedere all'individuazione di un professionista avvocato esterno in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico in questione;

Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ed in particolare il Considerando n. 25 e l'art. 10;

Vista la comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02);

Visto l'art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. (Nuovo Codice degli Appalti) rubricato «*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*» il quale elenca, alcune tipologie di servizi legali che, da un lato sono ricondotti nell'alveo degli appalti di servizi ma, dall'altro, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche;

Visto altresì l'art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche) nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)». Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato art. 140, ma anche di quelle contenute negli artt. 142,143 e 144 che, dettando un regime "alleggerito", complessivamente integrano il Capo II del Codice, attualmente rubricato «Appalti nei servizi sociali».

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

Viste le Linee Guida Anac n.12 approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 dove esplicitamente si legge

“Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi).

[..]

L’affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all’interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l’ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico.

[..]

Si aggiunge inoltre che:

3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale.

[..]

Considerato necessario quindi conferire apposito incarico legale di patrocinio per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Roccafluvione, finalizzato ad opporsi al suddetto decreto ingiuntivo;

Contattato l’Avv. Giuseppe De Santis - con studio in Ascoli Piceno – Via Galilei 9 il quale si è dichiarato disposto ad assumere la difesa dell’Ente nella controversia di cui trattasi;;

Ritenuto dunque rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico affidare l’incarico al legale indicato;

Preso atto che il legale, interpellato, si è dichiarato disposto ad accettare l’incarico al protocollo di questo Ente al n.8729 in data 08.10.2020) per una spesa complessiva e scontata sul tariffario vigente, di €. 2.400,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 2.870,40;

Visti:

il T.U. - 18.8.2000, N. 267, ed in particolare, l’articolo 6, comma 2, sui modi di esercizio dell’azione legale, compresa in giudizio;

- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area competente;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area medesima;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di disporre **la premessa** narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di opporsi** al ricorso notificato il 16.07.2020 prot. 6131 a cura dell'avvocato D'Angelo Camillo avverso l'avviso di accertamento nr. 1/2019 e proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno;
- 3) **di affidare** per i motivi in premessa richiamati, l'incarico all'Avv. Giuseppe De Santis - con studio in Ascoli Piceno – Via Galilei 9 per la rappresentanza, conferendo allo stesso legale ampio mandato di difendere e rappresentare il Comune in tale procedura, con ogni facoltà di legge, anche quella di transare ;
- 4) **di demandare** al Responsabile dell'area finanziaria il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso l'impegno di spesa nei limiti sopra definiti ossia €. 2.870,40 onnicomprensivi inclusi spese e accessori da porre a carico, in funzione dell'esigibilità, del bilancio corrente esercizio;
- 5) **di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura al legale.
- 6) **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime e palese, l'atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge;
- 7) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere ***** del ***** di REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio

Parere ***** del ***** circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto,
attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione
contabile.

Il Responsabile del Servizio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà
esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 23-10-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo
consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs.
267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 17-10-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 03-11-2020 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c.
3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
